

NOTA OPERATIVA SULLE SPONSORIZZAZIONI A CARATTERE CULTURALE

ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

La presente nota operativa è adottata in attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, dell'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, degli articoli 8 e 134 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, dell'art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL del 21 maggio 2018 disciplina le condizioni e le modalità operative per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture in favore dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale ricorre alla sponsorizzazione al fine di ottenere miglioramenti della qualità dei servizi erogati, supportare la realizzazione di opere e servizi, favorire iniziative di innovazione ed ottimizzare la spesa.

Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:

- a) il perseguimento di interessi pubblici;
- b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
- c) il risparmio di spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso il finanziamento di lavori, servizi e forniture che non trovano copertura finanziaria ordinaria.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La sponsorizzazione a favore del Comune, a carattere tecnico o finanziario o prestazionale, può avere ad oggetto la fornitura di materiale, attrezzature, beni, strumenti, nonché la realizzazione di un'opera o di un servizio o di un lavoro, nonché la fornitura di una prestazione di servizio, la gestione di un'opera o di un'area, l'offerta di servizi manutentivi, ricreativi, culturali, sportivi, nonché ogni altra utilità che risponda a peculiari finalità di interesse pubblico nell'ambito della programmazione comunale.

ART. 3 TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

Sponsorizzazione finanziaria

Vengono valutati e accolti interventi finanziari necessari a sostenere la realizzazione del progetto nel suo complesso e per il sostegno alla realizzazione delle iniziative in linea con gli obiettivi del progetto.

Sponsorizzazione tecnica

Vengono valutate e accolte proposte riguardanti:

- interventi di supporto nella promozione e comunicazione del progetto, da concordare con l'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: spot radio/TV – testate web – testate giornalistiche eccetera;
- realizzazione e offerta di eventi specifici da realizzare nell'ambito del progetto;
- realizzazione e offerta di servizi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: food e beverage, comunicazione e promozione, servizi tecnici, utilizzo materiali e prodotti ecosostenibili (ad esempio: bicchieri, tovaglette eccetera), altri servizi, a favore o nell'ambito del progetto;
- realizzazioni di servizi/interventi che tengano conto dei criteri per il rispetto dell'ambiente nell'ambito di realizzazione di eventi adottati dal Comune di Colle di Val d'Elsa e dal Decreto 19 ottobre 2022 n. 459 che ha approvato i "Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici".

Art. 4 REQUISITI DEGLI SPONSOR

Potranno presentare richiesta di partecipazione i soggetti privati, operatori economici (imprese, società e associazioni) dotati della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 94 del D.Lgs. 36/2023) e che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Colle di Val d'elsa.

In ogni caso l'Amministrazione non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi:

- quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche ovvero che si trovino in una situazione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche verifica anche dei requisiti di qualificazione previsti per materia (esperienza almeno quinquennale nelle progettazioni e realizzazione di progetti simili per tipologia e materia).

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 5 SCELTA DELLO SPONSOR

Le proposte di sponsorizzazione verranno valutate da dirigenti e funzionari del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Sulla base delle offerte pervenute verranno stipulati i contratti e i gradi di visibilità e benefit collaterali accordabili.

Verranno privilegiate le proposte che presentino il maggiore finanziamento possibile e, nei casi di sponsorizzazione tecnica o "mista", i progetti in diretta concorrenza tra loro verranno valutati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor. Si prevede comunque la possibilità di più sponsor per iniziativa.

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, lo sponsee si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore trattativa tra i soggetti al fine di massimizzare l'utilità per l'Amministrazione, non escludendo la possibilità di una coesistenza delle proposte. In caso contrario, la selezione dello/degli sponsor avverrà sulla base di parametri di valutazione che verranno determinati, in riferimento allo specifico progetto/iniziativa/attività da sponsorizzare e alle eventuali specifiche tecniche che saranno resi noti agli interessati con le modalità di legge.

L'Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto, la qualità di sponsor esclusivo di uno specifico progetto.

In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile entro un congruo termine.

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare, l'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Colle di Val d'Elsa. Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell'iniziativa.

Ai soggetti selezionati come sponsor compete come obbligazione, in linea generale, la corresponsione di un finanziamento a favore dello sponsee, oppure la prestazione di servizi/forniture. In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, con riferimento alla specificità di ogni singolo progetto, iniziativa, manifestazione, a sua cura e spese dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre all'Amministrazione al fine di procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

Art. 6 ELEMENTI DELL'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

I rapporti tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da separati contratti, stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, nell'accertamento di un'entrata inizialmente non prevista in bilancio, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor). Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto. I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente

normativa.

Il Corrispettivo per la sponsorizzazione dovrà essere come di seguito specificato:

- Main sponsor: sponsor principale dell'iniziativa, stabilito in funzione del maggiore contributo finanziario e/o tecnico e/o misto, con un finanziamento comunque non inferiore a € 50.000,01 avendo quale controprestazione la promozione secondo le caratteristiche delle attività sponsorizzate;
- Supporter sponsor dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento da € 20.000,01 e sino a 50.000,00;
- Basic sponsor dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento da € 20.000,00 e sino a 1.000,00.

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere, né è sostitutivo di tale obbligo.

Per promuovere e veicolare il nome, il logo, il marchio, il messaggio pubblicitario e più in generale l'immagine dello sponsor, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione dello stesso "spazi fisici o digitali" anche nel proprio sito Internet - di volta in volta individuati in relazione all'iniziativa.

Qualora siano previsti impianti pubblicitari, targhe o altri supporti, gli stessi sono realizzati a cura e spese dello sponsor nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni indicate dagli uffici comunali competenti.

Nell'informazione giornalistica dell'Amministrazione comunale riguardante attività istituzionali oggetto di sponsorizzazione viene esclusa qualsiasi forma di comunicazione commerciale del privato. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di citare, per completezza della notizia, il nome dello sponsor.

Ove necessario in relazione alle modalità di sponsorizzazione, prima di attivare la procedura o, in caso di offerte spontanee avanzate dallo sponsor prima di accettare la proposta, il responsabile del servizio precedente valuta le modalità di promozione dello sponsor con gli uffici competenti in materia di comunicazione e pubblicità nonché con gli altri servizi interessati all'iniziativa, acquisendone i relativi ed eventuali pareri.

ART. 7 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il Dirigente competente in relazione all'oggetto del contratto formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti, nonché tutte le condizioni, termini e modalità della prestazione.

Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione.

In particolare il contratto deve contenere:

- a. la denominazione del contraente;
- b. l'oggetto e le finalità;
- c. gli obblighi assunti rispettivamente dall'Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
- d. il diritto del contraente all'utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall'Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
- e. la durata del contratto, nonché l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
- f. la determinazione del corrispettivo a favore dell'ente della sponsorizzazione e i termini di pagamento del corrispettivo stesso; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
- g. le eventuali garanzie richieste;
- h. le eventuali clausole di esclusiva;
- i. l'attestazione delle avvenute verifiche contrattuali;
- j. la facoltà dell'ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii.;
- k. le disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta o concessioni previsti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione

delle comunicazioni da pubblicizzare. In particolare, qualora la pubblicità collegata alla sponsorizzazione avvenga mediante l'inserimento di appositi cartelli o targhe, l'operazione deve avvenire previa istruttoria favorevole della Polizia Municipale e per le concessioni di suolo pubblico.

ART. 8 LAVORI REALIZZATI A CURA E SPESE DELLO SPONSOR

La stazione appaltante procede alle verifiche dei requisiti esclusivamente nei confronti degli esecutori. A tal fine il RUP:

- Esercita i poteri di sorveglianza al fine di garantire il rispetto del contratto
- impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e verifica regolare esecuzione

Compete all'Amministrazione comunale l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, i collaudi (ivi compresi quelli in corso d'opera) e la vigilanza sull'esecuzione.

I progetti di sponsorizzazione inerenti beni culturali, qualora necessario, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza e agli altri uffici competenti, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, ovvero le ulteriori prescrizioni necessarie.

ART. 9 ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabile, sulle imposte indirette e sui tributi locali, alla cui disciplina si rinvia.

Nel caso di sponsorizzazioni tecniche si applica l'art. 11 del D.P.R. 633/1972, in base al quale, essendo vietate le operazioni compensative, in contabilità Iva occorre rilevare sia la fattura di vendita emessa dallo sponsee (Comune), sia la fattura d'acquisto ricevuta dallo sponsor;

Sempre in tema di sponsorizzazioni tecniche, laddove non vi siano conguagli in denaro (valore della sponsorizzazione uguale al valore del servizio richiesto), è possibile per lo sponsor non applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972, come chiarito dalla Circolare ADE n. 27/E del 2017;

La prestazione posta in essere dallo sponsee è sempre imponibile Iva con aliquota ordinaria, per cui il Comune (sponsee) emetterà fattura nei confronti dello sponsor.

La prestazione/fornitura resa dallo sponsor è imponibile se lo stesso è soggetto IVA, ed in tal caso verrà da questi emessa fattura nei confronti dello sponsee con applicazione dell'aliquota prevista dal D.P.R. 633/1972 per quel particolare tipo di prestazione. Nel caso in cui lo sponsor non sia soggetto IVA, lo stesso emetterà nota di addebito fuori campo iva ex art. 4, comma 4, Dpr. n. 633/72. Sia in quest'ultimo caso, che in caso di applicazione di aliquota ridotta/agevolata, lo sponsor verserà allo sponsee (Comune) l'iva a debito a seguito della liquidazione dell'imposta relativa alla sponsorizzazione. Tale versamento potrà materialmente non avvenire laddove, come indicato al precedente punto 3), non vi siano conguagli in denaro e lo sponsor emetta una fattura allo sponsee non in split payment ed assolutamente identica, nell'imponibile e nell'Iva, a quella emessa dallo sponsee allo sponsor a titolo di sponsorizzazione. Il Comune (sponsee) potrà portare in detrazione l'iva sulla fattura emessa dallo sponsor, in quanto inerente, ai sensi dell'art. 19 del Dpr. n. 633/72, una spesa finanziata mediante una entrata rilevante Iva, quella da sponsorizzazione appunto;

Il valore della sponsorizzazione (sia tecnica che finanziaria), corrispondente all'imponibile della fatturazione di cui ai punti precedenti equivale al corrispettivo indicato nel contratto tra Sponsor e Sponsee.

Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali va specificata la durata della esposizione pubblicitaria o dell'occupazione di suolo pubblico.

ART. 10 CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Le proposte di sponsorizzazioni devono essere presentate in forma scritta e, di regola, indicano:

- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare o la somma offerta a titolo di sponsorizzazione; quanto sopra può essere anche indicato in via di massima;
- l'accettazione di quanto previsto nella presente nota operativa e nell'avviso di sponsorizzazione;
- il contenuto, anche di massima, del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto o l'impegno dello sponsor a comunicarlo al Comune preventivamente e con adeguato

preavviso;

- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

L'offerta di sponsorizzazione deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- nel caso di sponsorizzazioni tecniche: la qualificazione dei progettisti e degli esecutori a norma di legge o, in alternativa, l'impegno ad individuare progettisti ed esecutori qualificati.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e al Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, i dati personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del responsabile del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Le difformità o gli inadempimenti emersi in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicati e contestati allo sponsor. La comunicazione e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente nota operativa, si rinvia alle norme di legge vigenti ed applicabili nonché alle disposizioni speciali previste nell'avviso pubblico che costituisce lex specialis per l'individuazione dello sponsor

La presente nota operativa si intende automaticamente adeguata e modificata per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Iuri Bruni – Dirigente Servizio 1 Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione.

Email: i.bruni@comune.collevaldelsa.it.

Art. 16 PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato:

- Albo pretorio online del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- sul sito del Comune di Colle di Val d'Elsa.